

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 9 maggio 2024 - n. 7082

Aggiornamento degli allegati tecnici da n. 2 a n. 36 relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 e indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni in scadenza

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera»;
- il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 «Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale [...]»;

Richiamate:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare:
 - l'art. 30 comma 6, ai sensi del quale, a partire dal 01 gennaio 2007, la Provincia è l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - l'art. 8, comma 2, che prevede che la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo;
- la d.g.r. n. 983 del 11 dicembre 2018 «Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera» che ha sostituito la d.g.r. 30 dicembre 2008 n. 8832 «Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. 152/06)»;
- la d.g.r. n. 449 del 2 agosto 2018 «approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA)» con cui la Regione nell'ambito del PRIA si è impegnata a stabilire indirizzi di carattere tecnico ed amministrativo per la riduzione delle emissioni in atmosfera da specifici comparti produttivi;

Richiamati, altresì:

- il d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 «Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per le attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06»;
- il d.d.s. n. 8213 del 6 agosto 2009 «Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione»;
- il d.d.s. n. 13228 del 17 dicembre 2010 «D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per l'attività in deroga di saldatura: modificazioni ed integrazioni»;
- il d.d.u.o. n. 12772 del 23 dicembre 2011 «Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - Sostituzione dell'allegato n.32 del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 relativo alle lavorazioni meccaniche (allegato 32)»;
- il d.d.s. n. 5624 del 28 giugno 2013 «approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e smi per le attività di «essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole»;

Ricordato che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006:

- i commi 2 e 3 dell'art. 272 prevedono l'adozione da parte delle Autorità competenti di autorizzazioni di carattere generale per talune tipologie di attività - cosiddette «in deroga» - al fine di semplificare il procedimento autorizzativo alla luce della standardizzazione dei cicli produttivi e del ridotto

inquinamento atmosferico da queste generato;

- gli stessi commi prevedono che l'autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione e che almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;

Considerato che, in Regione Lombardia:

- con la d.g.r. 8832/2008, sostituita dalla d.g.r. 983/2018 ed i successivi decreti attuativi richiamati in premessa, Regione Lombardia ha definito le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di tali attività ai sensi dei richiamati commi 2 e 3 dell'art. 272 del d.lgs. 152/06 provvedendo, tra l'altro, ad approvare gli allegati tecnici contenenti le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio di ognuna delle attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione generale;
- ad oggi - sulla base della d.g.r. 983/2018, sono individuate nell'ambito delle attività in deroga di cui all'art. 272 cc 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, 44 tipologie di attività, le cui prescrizioni e condizioni di esercizio sono definite in altrettanti allegati tecnici;
- un elevato numero di domande di adesione alle autorizzazioni in deroga di cui all'art. 272 cc 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 sono state presentate nel corso 2009 ai sensi della d.g.r. 8832/2008 all'epoca vigente e sulla base degli allegati tecnici approvati con il d.d.s. 532/2009, modificato e integrato dal dds 8213/2009;
- dal momento che la durata di tali autorizzazioni è pari a 15 anni, a partire dal 2024 scadrà l'autorizzazione per le imprese che hanno presentato la relativa domanda nel 2009;
- tali imprese, dovranno presentare la domanda di rinnovo almeno 45 giorni prima del termine di validità dell'autorizzazione e quindi - indicativamente - a partire dai primi mesi del 2024;

Rilevato che:

- i primi allegati tecnici, tutt'ora vigenti, contenenti le prescrizioni e condizioni per l'esercizio delle suddette attività risalgono al 2009, eventualmente aggiornati negli anni successivi;
- nel corso degli anni vi sono stati diversi aggiornamenti alla normativa nazionale e regionale di settore, sia di carattere tecnico, in particolare in riferimento alla disciplina delle sostanze classificate come «pericolose» o dei sistemi di abbattimento alle emissioni, sia di carattere amministrativo, relativamente - ad esempio - alle modalità di presentazione delle domande e di trasmissione telematica degli esiti degli autocontrolli attraverso l'applicativo «AUA POINT»;
- tra le misure del PRIA (scheda EI-2n) è prevista l'emanazione di indirizzi di tipo tecnico-normativo sia di tipo «settoriale» (per specifici settori produttivi), sia di tipo «trasversale», finalizzati a migliorare le prestazioni emissive, nonché il sistema dei controlli, anche con lo sviluppo di applicativi che consentano il monitoraggio sistematico dei dati emissivi, degli impianti non soggetti ad AIA;
- Regione Lombardia ha ritenuto opportuno avviare un confronto nell'ambito del tavolo tecnico di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera, con le Autorità competenti (Province/Città metropolitana), ARPA Lombardia e Associazioni di categoria, con il supporto della Task Force «Valutazioni ambientali», al fine di revisionare i contenuti degli allegati tecnici contenenti le prescrizioni e condizioni per l'esercizio attività «in deroga» rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 272 cc 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, sia al fine di adeguarli alle disposizioni derivanti dalla normativa di settore nazionale e regionale, sia al fine di recepire le indicazioni del PRIA;

Ricordato che la d.g.r. 983/2018 ha incaricato la competente Struttura della DG Ambiente e Clima alla definizione e all'aggiornamento degli allegati tecnici relativi alle attività in deroga, nonché dei modelli per la presentazione delle domande;

Ravvisata l'opportunità, nell'ambito dei lavori del tavolo, di:

- procedere in primis, con l'aggiornamento, degli allegati tecnici relativi alle attività indicate dai numeri da 2 a 36 le cui autorizzazioni scadranno a partire dal 2024 al fine di garantire il prosieguo delle attività sulla base di allegati allineati alla normativa nazionale e regionale di settore;
- aggiornare il modello di presentazione delle istanze di adesione, oggi costituito dall'allegato 3A alla d.g.r. 983/2018,

Serie Ordinaria n. 20 - Martedì 14 maggio 2024

tenuto conto della necessità di presentare le domande di rinnovo in modalità telematica sulle piattaforme messe a disposizione dai SUAP, in conformità a quanto previsto dal d.p.r. 59/2013 «Regolamento AUA»;

- fornire una serie di indicazioni per accompagnare il processo di rinnovo delle autorizzazioni alla luce della scadenza prevista, che per molte di queste è nel corso del 2024, e del processo di aggiornamento della normativa regionale in corso;

Preso atto dei documenti definiti nell'ambito dei lavori del tavolo, nello specifico:

- gli allegati tecnici contenenti i valori limite di emissione, le prescrizioni, le condizioni di costruzione o di esercizio, i metodi e le modalità di controllo delle emissioni per le seguenti categorie di attività:
 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno;
 - Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa;
 - inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno;
 - Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno;
 - Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno;
 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno;
 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno;
 - Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
 - Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno;
 - Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno;
 - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno;
 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti;
 - Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
 - Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno;
 - Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno;
 - Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
 - Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione;
 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;

- Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno;
- Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
- Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno;
- Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno;
- Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno;
- Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno;
- Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno;
- Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno;
- Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno;
- Saldatura di oggetti e superfici metalliche;
- Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
- Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche;
- Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
- Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio;
- Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno;
- l'allegato A contenente «Indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni in deroga ex art. 272 cc 2 e 3 del d.lgs. 152/2006 in scadenza»;
- l'allegato 3A contenente il «Modello di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale» che dovrà essere implementato nelle piattaforme messe a disposizione dai SUAP in ottemperanza a quanto previsto dalla d.g.r. 983/2018;

Ritenuto opportuno approvare tutti i suddetti documenti elaborati ed approvati nell'ambito delle attività del tavolo di coordinamento conclusosi con la seduta del 4 aprile scorso;

Ritenuto, altresì, di disapplicare i seguenti decreti i cui allegati sono stati aggiornati con il presente provvedimento:

- d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 «Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per le attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06»;
- d.d.s. n.8213 del 6 agosto 2009 «Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione»;
- d.d.s. n. 13228 del 17 dicembre 2010 «D.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per l'attività in deroga di saldatura: modificazioni ed integrazioni»;
- d.d.u.o. n. 12772 del 23 dicembre 2011 «Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - Sostituzione dell'allegato n.32 del d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009 relativo alle lavorazioni meccaniche (allegato 32)»;
- d.d.s. n. 5624 del 28 giugno 2013 «approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e smi per le attività di

«essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole»;

Preso atto altresì che si demanda ad un successivo provvedimento:

- l'aggiornamento degli allegati tecnici le cui attività non sono in scadenza nel breve periodo, di cui ai seguenti decreti che continuano pertanto ad essere il riferimento per le attività ivi disciplinate:
 - d.d.s. 6576 del 23 luglio 2012 «Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività «Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 mw e inferiore a 10 MW» e «Gruppi elettrogeni e motori di emergenza»;
 - d.d.s. 4212 del 13 maggio 2016 «Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le «Linee di trattamento fanghi»;
 - d.d.u.o. n. 12779 del 1° dicembre 2016 «Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»;
 - d.d.s. 5624 del 28 giugno 2013 «Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di «essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole»;
 - d.d.s. 17322 del 28 novembre 2019 «Approvazione degli allegati tecnici n. 41, 42 e 43 relativi all'autorizzazione in via generale per le categorie di attività «Medi impianti di combustione industriali», «Lavorazione materiali lapidei» e «Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti» in attuazione della d.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983 disciplina delle attività cosiddette «in deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale»;
 - Allegato 1 alla d.g.r. 3792 del 18 luglio 2012 «Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche»;
- la definizione degli allegati tecnici per le nuove attività in deroga introdotte dalla d.g.r. 983/2018, nonché di quelle per cui è stato previsto l'innalzamento della soglia;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al conseguimento dei risultati attesi del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile, in particolare, punto 5.1.5.1 «Favorire l'applicazione delle BAT (Best Available Technologies) e la riduzione degli impatti dalle attività produttive e gestione rifiuti»;

Vista la l.r.n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XI legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2014;

DECRETA

richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite:

- 1) di approvare gli allegati tecnici, parti integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti i valori limite di emissione, le prescrizioni, le condizioni di costruzione o di esercizio, i metodi e le modalità di controllo delle emissioni per le seguenti categorie di attività;
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno;
3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno;
4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno;
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno;
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo com-

plessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno;

7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno;
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno;
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno;
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno;
12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti;
13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno;
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno;
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
19. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione;
20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno;
22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno;
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno;
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno;
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno;
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno;
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno;
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno;
30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche;
31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
32. Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
33. Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche;

Serie Ordinaria n. 20 - Martedì 14 maggio 2024

34. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
 35. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio;
 36. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno.
- 2) di approvare, altresì, i seguenti allegati tecnici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- allegato A «Indicazioni di carattere generale per i rinnovi delle autorizzazioni «in deroga» ex art. 272 cc 2 e 3 del d.lgs 152/2006 in scadenza»;
 - allegato 3A «Modello di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale».
- 3) di stabilire che si intendono disapplicati i seguenti decreti:
- il d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 «approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per le attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs 152/06»;
 - il d.d.s. n.8213 del 06 agosto 2009 «modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione»;
 - il d.d.s. n. 13228 del 17 dicembre 2010 «d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 concernente l'approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 per l'attività in deroga di saldatura: modificazioni ed integrazioni»;
 - il d.d.u.o. n. 12772 del 23 dicembre 2011 «Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - Sostituzione dell'allegato n.32 del d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009 relativo alle lavorazioni meccaniche (allegato 32)»;
 - il d.d.s. n. 5624 del 28 giugno 2013 «approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art.272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e smi per le attività di «essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole».
- 4) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL ad esclusione degli allegati, che saranno pubblicati sul portale web di Direzione all'indirizzo www.regione.lombardia.it, nella sezione «Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera», scheda informativa «Autorizzazioni generali - Attività in deroga».
- 5) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
- 6) di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

Il dirigente
Dario Fossati